

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO

"Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. 30.11.2018 – 30.11.2025 TASSO
FISSO 5% SUBORDINATO TIER 2 "

ISIN IT0005353211

Esente da prospetto ai sensi dell'art. 34- ter comma 1 lett. b) del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n.11971/1999

I – INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A

Sede legale ed amministrativa: Via Guelfo Guelfi, 2 – 56030 Lajatico (PI)

Codice ABI: 05232

Albo delle banche della Banca d'Italia: n. 1273

Registro delle imprese C.C.I.A.A. di : n. 00139860506

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Capitale sociale al 31 dicembre 2017 : Euro 5.058.698,88

Riserve al 31 dicembre 2017: Riserve Euro 71.295.475,35

Conflitti di interesse: Le obbligazioni sono emesse dalla stessa Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. soggetto offerente e collocatore.

DATI FINANZIARI SELEZIONATI

| Fondi propri e coefficienti patrimoniali <i>(importi in migliaia e in percentuale)</i> | | | |
|--|-------------|-------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | SREP 2017/2016 |
| Totale Fondi Propri | 76.942 | 78.295 | / |
| Crediti deteriorati netti/ Fondi Propri | 57,15% | 56,88% | / |
| CET 1 Capital Ratio | 15,04% | 15,00% | 4,80% |
| Tier 1 Capital Ratio | 15,04% | 15,00% | 6,05% |
| Total Capital Ratio | 15,04% | 15,00% | 8,55% |

| Principali indicatori di rischiosità creditizia <i>(valori in percentuale)</i> | | |
|--|-------------|-------------|
| | 2017 | 2016 |
| Sofferenze lorde/impieghi lordi | 7,13% | 6,95% |
| Sofferenze nette/impieghi netti | 3,39% | 3,57% |
| Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi | 11,93% | 11,83% |
| Tasso di copertura sofferenze | 55,08% | 51,20% |
| Tasso di copertura deteriorato | 42,30% | 38,37% |

| Principali dati di conto economico <i>(importi in migliaia di euro)</i> | | |
|---|-------------|-------------|
| | 2017 | 2016 |
| Margine d'interesse | 15.263 | 14.498 |
| Margine di intermediazione | 23.577 | 21.724 |
| Rettifiche su crediti/crediti lordi | 5,55% | 5,01% |
| Cost/Income | 64,76% | 64,54% |
| Risultato netto d'esercizio | 1.359 | 941 |

II – INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE

Art. 1 Importo e taglio dell'obbligazione

Il Prestito Obbligazionario subordinato "Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. 30.11.2018 – 30.11.2025 TASSO FISSO 5% SUBORDINATO TIER 2", di nominale pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), codice ISIN IT0005353211 è emesso nell'ambito della raccolta del risparmio ed è costituito da un numero massimo di n. 50 obbligazioni, ciascuna del valore nominale unitario pari ad Euro 100.000,00 e multipli di 100.000,00.

Il taglio minimo di sottoscrizione è di Euro 100.000,00.

Ai sensi dell'articolo 34-ter comma 1 lett. b) del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, l'offerta del presente Prestito Obbligazionario è sottratta agli obblighi relativi all'Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita contenuti nella Parte IV, Titolo II, capo I del D.Lgs. 58/1998.

Art. 2 Ranking

Le Obbligazioni descritte nel presente Regolamento sono "passività subordinate di 2 livello" dell'Emittente che presentano una rischiosità più elevata rispetto a strumenti finanziari di debito non subordinati dello stesso Emittente. Le Obbligazioni costituiscono strumenti di classe 2 dell'Emittente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella parte Due (Fondi Propri), Titoli I (Elementi Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62,63 e 77 del Regolamento Europeo n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. CRR) e della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti (Disposizioni di vigilanza per le Banche), Parte II, Capitolo I.

Art. 3 Dematerializzazione e accentramento

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli Spa ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213 ed al Provvedimento unico sul post-trading Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018.

Art. 4 Collocamento

Le Obbligazioni saranno offerte in collocamento dal giorno 26/11/2018 al giorno 30/11/2018 per il tramite della banca e delle sue filiali. La banca si riserva la facoltà di procedere alla proroga o alla chiusura anticipata dell'Offerta nel caso di raggiungimento dell'ammontare totale offerto ed in caso di mutate condizioni di mercato. In tali casi l'Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso presso la sede.

Art. 5 Durata e godimento

La durata del prestito è di 7 anni a far tempo dal giorno 30/11/2018 (la data di godimento) e fino al giorno 30/11/2025 (la data di scadenza).

Art. 6 Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari dalla Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. Qualora la sottoscrizione delle Obbligazioni avvenga in un giorno successivo alla data di godimento, il Prezzo di emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle stesse, dovrà essere maggiorato del rateo di interessi maturato dalla data di godimento alla data di sottoscrizione.

Art. 7 Interessi

Le Obbligazioni corrisponderanno ai portatori delle cedole periodiche fisse, pari al 5%.

Le cedole saranno corrisposte in via posticipata con frequenza annuale il 30/11 di ciascun anno. Qualora il giorno di pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Per il calcolo delle cedole si farà riferimento alla convenzione ACT/ACT e al calendario TARGET.

Art. 8 Rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale) in un'unica soluzione alla Data di Scadenza (30/11/2025) e cesseranno di essere fruttifere alla stessa data, salvo in caso di rimborso anticipato (come definito all'articolo 9).

Qualora il pagamento cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi.

Il rimborso avverrà senza alcuna deduzione per spese, fiscalità o altri oneri, tranne le ritenute fiscali espressamente previste dalla legge vigente. Alla data di scadenza, le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Art. 9 – Rimborso anticipato

Le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente, anche prima della Data di Scadenza, nel caso in cui si verifichi un "evento regolamentare", al momento dell'Emissione non ragionevolmente prevedibile, che ne potrebbe comportare l'esclusione dai Fondi propri. Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale) unitamente agli interessi maturati fino alla data del rimborso.

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni potrà avvenire esclusivamente su iniziativa dell'Emittente previa autorizzazione dell'Autorità competente, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 Clausola di Subordinazione

In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente il debito relativo alle Obbligazioni sarà rimborsato in concorso con gli altri creditori aventi pari grado di subordinazione, e cioè con i portatori di altre obbligazioni Tier II eventualmente emesse:

- i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente privilegiati e ordinari;
- ii) pari passo con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate dell'Emittente e con i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
- iii) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di obbligazioni, titoli assimilabili, strumenti o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni Subordinate Tier 2 (ad esempio, i titolari di azioni ordinarie rappresentative del capitale dell'Emittente ovvero gli strumenti Tier 1 e AT1).

Per tutta la durata delle Obbligazioni Subordinate Tier 2, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dalle Obbligazioni ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti degli Obbligazionisti.

È altresì esclusa la possibilità di ottenere o, comunque, far valere garanzie e cause di prelazione in connessione alle Obbligazioni su beni dell'Emittente, ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente.

Le Obbligazioni Tier 2 in virtù della clausola di subordinazione presentano un rischio di liquidità più accentuato rispetto alle obbligazioni con le medesime caratteristiche ma non subordinate, ciò in quanto il riacquisto sul secondario da parte dell'Emittente ovvero da parte del market maker o del liquidity provider è condizionato dalla necessità di acquisire le specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza previste dalla normativa nazionale e comunitaria di volta in volta vigente.

Art. 11 Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono a favore dell'Emittente, decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito Obbligazionario è divenuto rimborsabile.

Art.12 Regime fiscale

Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle Obbligazioni, in base alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. n. 239/96 e D.Lgs. n. 461/97), sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 26,00%, ove applicabile. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate saranno applicabili le disposizioni del citato D.Lgs. 461/97.

Art. 13 Mercati e negoziazione

Per le Obbligazioni Subordinate di tipo Tier 2 la presenza della clausola di subordinazione prevede limiti alla facoltà di riacquisto da parte dell'Emittente, così come previsto dagli artt. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR"), e dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17/12/2013, "Applicazione in Italia della direttiva 2013/36/UE (CRD4)", parte II Capitolo I.

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati, né presso sistemi multilaterali di negoziazione né l'Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico.

L'Emittente non assume l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore.

Solo a fini di supporto agli scambi, l'Emittente potrà avvalersi delle facoltà di acquistare le obbligazioni subordinate in conto proprio ai sensi dell'art. 29, co.3, lett b) del Regolamento delegato (UE) n.241/2014, previa autorizzazione di Banca d'Italia rilasciata conformemente ai criteri di cui all'art. 78 del Regolamento (UE) N.575/2013, alle azioni di cui all'art. 77, lettera b) (richiesta di autorizzazione al riacquisto degli strumenti di classe 2 prima della loro scadenza contrattuale) di tale regolamento per uno specifico importo predeterminato; tale importo non supera il minore dei seguenti importi:

- 1) 10% dell'importo dell'emissione in questione
- 2) oppure il 3% dell'importo totale degli strumenti di classe 2.

In assenza della citata autorizzazione al riacquisto, la Banca si troverebbe nell'impossibilità di riacquistare liberamente le Obbligazioni.

La Banca corrisponderà al cliente i dietimi di interessi maturati dalla data di godimento della cedola in corso sino al giorno di regolamento dell'eventuale operazione (valuta di accredito sul conto corrente).

Art. 14 Agente per il calcolo

L'Agente per il calcolo riferito al presente Prestito Obbligazionario è Banca Popolare di Lajatico.

Art. 15 Varie

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

Art. 16 Legge applicabile e Foro competente

Ciascuna Obbligazione riferita al presente Prestito Obbligazionario è regolata dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e l'Emittente sarà competente il Foro di Pisa, ovvero, ove l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo (art. 66-bis del Codice del Consumo).

Art. 17 Rating

Alla banca e alle obbligazioni non è attribuito alcun livello di rating. Va tuttavia tenuto conto che l'assenza di rating non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente e conseguentemente della rischiosità delle obbligazioni stesse.

Art. 18 Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Emittente. I titoli non beneficiano di alcuna garanzia reale, di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

III – INFORMAZIONE SUI RISCHI DELL’OPERAZIONE

Art. 19 I Rischi

Rischio emittente

L’investitore che sottoscrive le obbligazioni diviene finanziatore della banca e titolare di un credito nei confronti della stessa per il pagamento degli interessi e dell’eventuale rimborso del capitale. L’investitore, dunque, si espone al rischio che l’emittente diventi insolvente o non sia comunque in grado di adempiere a tali obblighi per il pagamento. Tale rischio è maggiore rispetto a titoli non subordinati emessi dallo stesso Emittente.

Rischio connesso all’utilizzo del Bail in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

La Direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la “Direttiva”) istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “Resolution Authorities”, di seguito le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il c.d. “bail-in”, ossia il potere di svalutazione delle obbligazioni, con possibilità di azzerarne il valore nominale, nonché di convertire le stesse, in tutto o in parte, in via permanente, in azioni dell’Emittente sottoposto a risoluzione, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. La Direttiva prevede, relativamente agli strumenti di capitale di classe 2 (tra cui le obbligazioni subordinate) che nei casi in cui l’ente si trovi al c.d. “punto di insostenibilità economica” e prima che sia avviata qualsiasi azione di risoluzione della crisi, le Autorità siano obbligate ad esercitare senza indugio il potere di svalutazione di tali strumenti o di conversione degli stessi in strumenti di capitale.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Rischio Liquidità

È il rischio rappresentato dall’impossibilità o dalla difficoltà che l’investitore può affrontare nel disinvestire il titolo, in quanto non è prevista la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni presso alcun mercato regolamentato e l’emittente non si assume il fermo impegno al riacquisto delle obbligazioni.

Inoltre, in relazione alle Obbligazioni Subordinate sono previsti dei limiti operativi al riacquisto, anche in presenza di un impegno dell'emittente.

Solo a fini di supporto agli scambi, l'Emittente potrà avvalersi delle facoltà di acquistare le obbligazioni subordinate in conto proprio ai sensi dell'art. 29, co.3, lett b) del Regolamento delegato (UE) n.241/2014, previa autorizzazione di Banca d'Italia rilasciata conformemente ai criteri di cui all'art. 78 del Regolamento (UE) N.575/2013, alle azioni di cui all'art. 77, lettera b) (richiesta di autorizzazione al riacquisto degli strumenti di classe 2 prima della loro scadenza contrattuale) di tale regolamento per uno specifico importo predeterminato.

Si segnala tuttavia che l'investitore, nella valutazione dell'investimento, deve tenere presente non solo delle emissioni con lo stesso grado di subordinazione presenti al momento dell'emissione del Prestito Obbligazionario ma anche delle future emissioni di obbligazioni subordinate (e non subordinate) che l'Emittente potrà realizzare.

Si tenga altresì presente che un eventuale mutamento nell'ordinamento giuridico potrebbe far emergere ulteriori categorie di prestiti obbligazionari subordinati che nella scala gerarchica del grado di subordinazione delle passività dell'Emittente potrebbero precedere i possessori del Prestito Obbligazionario.

Lajatico, 26/11/2018